


Condizioni contrattuali polizza motocicli, ciclomotori e altri veicoli


DiALOGO

Dimmi chi sei, ti dirò quanto risparmi

Servizio Assistenza Clienti



Servizio Sinistri



+390306762100 Per chiamate dall'estero

Servizio Assistenza Stradale



+390116523200 Per chiamate dall'estero

INDICE

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE

● INFORMAZIONI RELATIVE ALL' IMPRESA	2
● INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	2
● INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I CONTRATTI R.C. AUTO OBBLIGATORIA	3

CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE

● DEFINIZIONI	6
● CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE	7
● CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE	14
● COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	20
● INCIDENTE STRADALE	20
● RESPONSABILITA' CIVILE	21
● IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE	21

SEZIONE 1

Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare alla propria compagnia di assicurazione	23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEZIONE 2

Contenuto della richiesta per danni a cose	23
--------------------------------------------	----

SEZIONE 3

Contenuto della richiesta per danni alla persona del conducente	24
-----------------------------------------------------------------	----

SEZIONE 4

Allegati alla richiesta di risarcimento	24
-----------------------------------------	----

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005)

La presente nota informativa viene fornita prima della conclusione del contratto e contiene tutte le informazioni previste per legge con riferimento sia all'Impresa (DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.) che al contratto stesso.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., Gruppo FONDARIA-SAI - direzione e coordinamento FONDARIA-SAI S.p.A. - è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto legge 29/4/1923 n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n.473: la sua Sede Legale si trova in ITALIA, a Milano in Via Senigallia 18/2 - C.A.P. 20161, ed è iscritta al registro delle Imprese di Milano, n° 00213390750.

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. è sottoposta a controllo da parte dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede a Roma in via del Quirinale 21 - C.A.P. 00187.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà concluso con DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. ed esso sarà applicata la legge italiana.

Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal contratto e riguardanti un consumatore è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza del convenuto o sede legale del convenuto.

LINGUA APPLICABILE

Le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari verranno comunicate in lingua italiana.

Analogamente DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. propone, per la durata del contratto, la lingua italiana per le comunicazioni che dovessero intercorrere con il Contraente

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di DIALOGO ASSICURAZIONI è collocato tramite telefono o tramite internet.

Ogni interessato può contattare il Call Center di DIALOGO (Numero Verde 800.066.800) o consultare il sito internet www.dialogo.it e fornire le informazioni ed i dati richiesti; DIALOGO invierà per posta, per fax o via e-mail una proposta.

ASSICURAZIONE A MEZZO RAPPRESENTANTI

DIALOGO non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il Cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, dovrà dichiararlo esplicitamente sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo dovrà essere trasmessa a DIALOGO unitamente al preventivo firmato.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CONTRAENTE

Se il Contraente vuole accettare la proposta, deve:

- **corrispondere il premio con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della proposta;**

- **inviare a DIALOGO soltanto i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della proposta.**

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella proposta, deve segnalarle al Numero verde sopra citato prima di effettuare il pagamento; a seguito di tale segnalazione, DIALOGO invierà al Contraente una nuova proposta; il Contraente può aderirvi pagando il premio richiesto oppure rifiutarla; in questo caso può chiedere a DIALOGO il rimborso del premio eventualmente pagato.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

DIALOGO invierà al Contraente la polizza, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni di legge e la Carta verde; prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella scheda di Polizza:

- Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarli immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto; in questo caso DIALOGO invia al Contraente una nuova proposta con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del contratto. Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare a DIALOGO con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e DIALOGO, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria alla restituzione del premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. .

In mancanza di pagamento dell'integrazione del premio o di recesso dal contratto, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile DIALOGO in caso di sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dalle relative Condizioni di assicurazione.

- Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire a DIALOGO l'originale della scheda di polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri:

- prima della stipulazione del contratto, DIALOGO non procede all'emissione del contratto stesso e restituisce al Contraente il premio eventualmente versato;
- dopo la stipulazione del contratto, DIALOGO applica gli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, informando il Contraente dell' annullamento del contratto in caso di applicazione dell' art. 1892 del Codice Civile oppure del recesso dal medesimo in caso di applicazione dell' art. 1893 del Codice Civile; il Contraente deve restituire a DIALOGO gli originali della polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Inoltre DIALOGO per l'assicurazione di Responsabilità Civile eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi:
 - per l'intera somma, in caso di applicazione dell' art. 1892 del Codice Civile;
 - in proporzione della differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, in caso di applicazione dell' art. 1893 del Codice Civile.

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dall' assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della polizza dandone comunicazio-

ne con raccomandata A.R. a DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A., Via Senigallia 18/2, Milano - C.A.P. 20161, con la quale inoltre deve restituire in originale la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.

DIALOGO, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente il premio pagato al netto di imposte e del contributo S.S.N. per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria. DIALOGO a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla capogruppo FONDARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE

Fax: + 39.055.47920444

e-mail: reclami@milass.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità. Il ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, quali la procedura extra giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l'ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori e le procedure previste dall'articolo 141 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005).

Il precisiamo, inoltre, che qualora Lei e DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A. sceglieste di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo al quale indirizzare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in questi casi l'ISVAP si adopererà per facilitare le Sue comunicazioni con tale organo.

Evidenziamo, infine, che presso la CONSAP S.p.A., via Yser 14, 00198 Roma, è costituito un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al quale rivolgere le richieste di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli non identificati ovvero non coperti da assicurazione obbligatoria ovvero, infine, assicurati presso un'Impresa che si trovi in stato di Liquidazione Coatta Amministrativa.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo azione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I CONTRATTI R.C. AUTO OBBLIGATORIA

Le condizioni di contratto (Generali, Speciali ed Aggiuntive) possono essere richieste al Numero verde 800.066.800 o scaricate dal sito Internet www.dialogo.it.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C. AUTO OBBLIGATORIA

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto la garanzia cesserà alla scadenza del contratto stesso e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile; tuttavia, se prima della scadenza del contratto il Contraente riceve da DIALOGO una proposta di rinnovo che il Contraente accetta stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo premio, la garanzia cesserà di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza.

ESCLUSIONI E RIVALSA

Le segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione che saranno applicate al contratto prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera, il che significa che la Compagnia potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un terzo in seguito ad un sinistro. L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario (o locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purchè in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione od alle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le segnaliamo, inoltre, che in caso di sinistro, qualora venga pattuita la *Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo*, se la persona alla guida del veicolo non è quella indicata in polizza come *Conducente esclusivo*, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa - fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro - in proporzione del minor premio corrisposto.

FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO DALL'IMPRESA PER UNO O PIU' SINISTRI

Le ricordiamo che Lei può decidere di rimborsare alla CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a DIALOGO (per gli altri sinistri) l'importo di uno o più sinistri liquidati integralmente dalla stessa nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di

scadenza del contratto: questo Le consentirà di evitare l'applicazione del Malus o delle altre analoghe forme di penalizzazione per la presenza dei sinistri che siano pattuite. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri liquidati integralmente* e potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza**.

INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

DIALOGO prevede nelle Condizioni Speciali H e L il mantenimento della classe di merito **-purché non cambi il proprietario (il locatario nel caso di contratto di leasing)-** in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

Le ricordiamo inoltre che, ai sensi del **Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006** in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine -e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, previa verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

L'attestazione dello stato del rischio è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del rischio da assicurare e quindi per stabilire un premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento per informare il Contraente sulla sinistrosità legata alla guida del veicolo.

Per queste ragioni tenga presente che :

- se il veicolo è già stato assicurato in precedenza, il Contraente è tenuto a consegnare al **nuovo Assicuratore** la relativa attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- il Contraente, d'altra parte, ha diritto di ricevere dall'Assicuratore l'attestazione di rischio che viene inviata dallo stesso almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che intenda rinnovarlo con lo stesso Assicuratore o voglia invece rivolgersi ad un'altra Impresa. A questo proposito, inoltre, l'**articolo 134 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** precisa che l'Impresa deve consegnare l'attestazione dello stato del rischio *"al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria"*

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus, sull'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, che quella corrispondente all'applicazione della clausola Bonus/Malus secondo le indicazioni contenute nel **Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006** (Classe di Conversione Universale o CU).

Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa. Riportiamo, di seguito, i criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste da tale Classe di Conversione Universale (CU):

- In caso di prima assicurazione del veicolo a seguito di immatricolazione o voltura (a seguito di acquisto nel caso dei ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto ► classe di merito 14.

- Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio della Compagnia:
 - la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza alcun tipo di sinistri (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose):

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B.: ► non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (NonAssicurato) o N.D. (dato non disponibile);
 ► non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ► per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE

La classe di merito di assegnazione può essere stabilita nell'ambito delle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto; Le suggeriamo pertanto di consultarle preventivamente presso il sito Internet dell'Impresa (www.dialogo.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede che il periodo di osservazione cessi 60 giorni prima della scadenza annuale come disposto dal **Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve mettersi in contatto con il Call Center LINEAPIU' di DIALOGO (Numero Verde 800.448.448) e spedire la denuncia secondo le indicazioni fornite dall'operatore.

Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005, in caso di sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire prontamente la denuncia alla Sede dell'Impresa presso la quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo deve utilizzare l'apposito modulo fornito dall'Impresa (Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro); tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve comunque contenere la descrizione delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato e delle relative conseguenze.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di **due anni**.

Procedura di risarcimento diretto

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005** la richiesta di risarcimento rivolta all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L'articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne **esclude la presentazione in via telematica**.

Secondo il **D.P.R. 18 luglio 2006, n.254** (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) "nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose,

la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità - del danno. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista".

Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli **articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo**

n° 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall'**articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005**.

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal **terzo trasportato** è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

ALCUNI CONSIGLI UTILI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Per una maggiore sicurezza Sua e delle persone che trasporterà sul suo veicolo, Le rammentiamo che è di fondamentale importanza utilizzare sempre le cinture di sicurezza; inoltre, quando viaggia con un ciclomotore o con un motociclo, si ricordi di indossare sempre il casco di protezione. Si richiama l'attenzione del contraente di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA PER VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVEETTURE

Edizione XX.200X

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Nell'ambito della Garanzia Responsabilità Civile la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall' articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell' *Assicurato* in conseguenza di infortunio.

CALL CENTER

Struttura organizzativa usata da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. per fornire il servizio assistenza Clienti.

CARTA VERDE

Documento, riconosciuto nel territorio dei paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (Convenzione inter-bureau). Tale documento:

- attesta l' esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei paesi di origine;

- adegua automaticamente l' assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigentegli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto, chi incarica un appaltatore di eseguire un' opera.

CONDUCENTE ABITUALE

La persona fisica che si trova più frequentemente alla guida del veicolo.

Il *Contraente* ne dichiara in polizza le generalità

CONDUCENTE ESCLUSIVO

L'unica persona fisica che guida il veicolo.

Il *Contraente* ne dichiara in polizza le generalità.

CONSAP

La concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 - 00198 Roma - www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall' *Assicurato*, che stipula il contratto di assicurazione assumendosene i relativi obblighi, fra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro*, comunicato dall' *Assicurato* all' Assicuratore.

DIRITTO DI SOSPENSIONE

Somma di denaro che il *Contraente* è tenuto a versare al momento della sospensione del contratto e il cui ammontare è previsto nelle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché' aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell' *Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento del *Premio* o delle rate di *Premio* - successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale la assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto a condizione che il *Premio* venga versato entro il 15° giorno susseguente alla scadenza.

NORME TARIFFARIE

Le norme di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi speciali

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* con la quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia assicurativa

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all' *Assicuratore*, quale corrispettivo dell' obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Nei casi in cui negli articoli che seguono si fa riferimento al rimborso del *Premio netto*, l' *Assicuratore* rimborsa il *Premio* detratti le imposte ed anche, per la garanzia di Responsabilità Civile, il Contributo SSN.

PROPONENTE

Colui che -tramite il numero verde o il sito internet- chiede a DIALOGO Assicurazioni S.p.A. una *Proposta* di assicurazione che in seguito può restituire sottoscritta per la stipulazione del contratto.

PROPOSTA

Documento riportante gli elementi di identificazione del *Rischio* da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, trasmesso da DIALOGO Assicurazioni S.p.A. al *Contraente* e da lui sottoscritto e restituito alla *Società* per la stipulazione del contratto

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

QUATTORRUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

SINISTRO APPOSTO A RISERVA o RISERVATO

Sinistro per il quale la DIALOGO Assicurazioni S.p.A. ha apposto in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a *Terzi* a titolo di risarcimento del danno

SINISTRO ELIMINATO COME SENZA SEGUITO

Sinistro apposto a riserva per il quale DIALOGO Assicurazioni S.p.A. - non avendo effettuato alcun pagamento - ha provveduto, successivamente, all'eliminazione della riserva.

SOCIETA'

DIALOGO Assicurazioni S.p.A., Via Senigallia 18/2 - 20161 Milano, che presta le garanzie stabilite nel contratto

STATO DI NECESSITA'

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona

TARIFFA

La Tariffa di DIALOGO Assicurazioni S.p.A. in vigore al momento della stipulazione del contratto

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall' articolo 129 del Codice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo **non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l' ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo *Assicurato*;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendici" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER LE MACCHINE AGRICOLE**: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS**: la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario* del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, og-**

getti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;

9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**: la responsabilità del *Contraente* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi***;

10. **PER I RIMORCHI**: la responsabilità civile derivante all' *Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal veicolo descritto in *Polizza* quando circoli aganciato a motrice di proprietà di terzi.

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7, 8 e 9 i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore**;
- b) **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti**;
- c) **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo**;
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal Proprietario (o Locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest' ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto**;
- e) **per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione od alle disposizioni vigenti**;
- f) **nel caso di veicoli su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale**;
- g) **in caso di dolo del conducente**;
- h) **se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- i) **ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del *Contraente* o dell' *Assicurato***;
- j) **ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile, in caso di omessa comunicazione da parte del *Contraente* o dell' *Assicurato* di mutamenti che abbiano aggravato il *Rischio*. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del Codice, la *Società* eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta verde siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società, che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto all'art.1 e all'art.2. delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente in sede di preventivazione e recepiti nella Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (o al Locatario nel caso di contratti di leasing), al Contraente, al Conducente abituale o esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella Polizza stessa, nonché, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile, in base ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata nell'Attestazione.

a) COMUNICAZIONI ALL' ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti (quando l'assicurazione riguarda la garanzia di Responsabilità Civile: Attestazione, documenti e dichiarazioni sostitutive) l'Attestazione nei casi previsti dalle Condizioni speciali relative a tale garanzia) che risultano inesatti o non veritieri:

- prima della stipulazione del contratto, la Società non procede all'emissione del contratto stesso e restituisce al Contraente il Premio eventualmente versato;
- dopo la stipulazione del contratto, la Società applica gli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, informando il Contraente dell'annullamento del contratto in caso di applicazione dell'art. 1892 del Codice Civile oppure del recesso dal medesimo in caso di applicazione dell'art. 1893 del Codice Civile; il Contraente deve restituire alla Società gli

originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile inoltre la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi:

- per l'intera somma, in caso di applicazione dell'art. 1892 del Codice Civile;
- in proporzione della differenza fra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, in caso di applicazione dell'art. 1893 del Codice Civile.

b) COMUNICAZIONI IN CASO DI VARIAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione intervenuta in corso di contratto dei dati dichiarati in sede di preventivazione e recepiti nella Polizza; in assenza di tale comunicazione si applica l'art.1898 del Codice Civile.

Se il Contraente rende dichiarazioni e/o invia documenti che risultano inesatti o non veritieri si applicano le disposizioni di cui al punto a).

ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

a) ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA

La Proposta viene elaborata sulla base delle dichiarazioni rese dal Proponente; tali dichiarazioni vengono fornite tramite il numero verde dedicato (800.066.800) o tramite la funzione di preventivazione presente sul sito internet della Società (www.dialogo.it). La Proposta sarà inviata esclusivamente al Contraente con le modalità da quest'ultimo richieste.

b) VERIFICA DEI DATI

Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni nei dati riportati nella Proposta, deve segnalarle al Numero verde 800.066.800 prima di effettuare il pagamento.

A seguito di tale segnalazione, la Società invia al Contraente una nuova Proposta; il Contraente può aderirvi pagando il Premio richiesto oppure rifiutarla: in questo caso può chiedere alla Società il rimborso del Premio eventualmente pagato.

c) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio avverrà con le modalità che saranno comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta.

Nel caso in cui sia previsto il frazionamento del Premio, le rate successive alla prima devono essere pagate alle previste scadenze con le modalità comunicate al Contraente con la lettera di accompagnamento della Proposta.

d) INVIO DEI DOCUMENTI

Il Contraente deve inviare alla Società i documenti richiesti nella lettera di accompagnamento della Proposta.

In mancanza di qualcuno dei documenti richiesti il contratto non può essere concluso, salvo quanto disposto in tema di Attestazione dalle Condizioni speciali relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

ART. 6 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Prima di firmare il contratto, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati nella Polizza:

- a) Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve segnalarli immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto alla Società; in questo caso la Società invia al Contraente una nuova Proposta con eventuale conguaglio del Premio e quindi procede alla stipulazione del contratto.

Il Contraente deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione di Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare alla Società con raccomanda-

ta A.R. il proprio recesso dal contratto restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la Società, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile all'integrale restituzione del Premio netto pagato.

In mancanza di pagamento dell'integrazione del Premio o di recesso dal contratto, nel caso di assicurazione di Responsabilità Civile la Società in caso di Sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 3 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni generali di assicurazione valide per la garanzia di responsabilità civile.

- b) Se il Contraente non rileva errori e/o omissioni, entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto deve restituire alla Società l'originale della Polizza di sua spettanza, completato con tutte le firme richieste.

ART. 7 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dall'assicurazione entro il 14° giorno dalla data di decorrenza della Polizza dandone comunicazione alla Società con raccomandata A.R., con la quale inoltre deve restituire in originale la Polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde.

In questo caso la Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso e dei documenti sopraindicati, rimborsa al Contraente l'intero Premio netto versato per la garanzia di Responsabilità Civile.

La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia l'appendice per diritto di recesso.

Con riferimento alla garanzia di Responsabilità Civile, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso in cui si sia verificato un sinistro entro il predetto termine di 14 giorni dalla decorrenza del contratto.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Le garanzie sono operanti dalla data di decorrenza indicata nel contratto a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalla data di pagamento del Premio qualora essa sia successiva.

Il Contraente ha la facoltà di stabilire una data di decorrenza del contratto successiva a quella del giorno del pagamento del Premio. La durata del contratto è annuale.

Il contratto viene stipulato senza tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno della scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di Mora di cui all'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile; tuttavia, nelle ipotesi in cui la Società invii al Contraente prima della scadenza del contratto una Proposta di rinnovo che il Contraente accetta stipulando un nuovo contratto e pagandone il relativo Premio, le garanzie cesseranno di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza.

Per assicurare nuovamente con la Società il veicolo precedentemente assicurato con la medesima, il Contraente dovrà stipulare un nuovo contratto.

ART.9 - VARIAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Valgono le disposizioni di cui all'art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.

Le disposizioni di cui dell'art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto, lett. c) e lett. d) valgono in caso di pagamento di Premio. Non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto, lett. d).

Valgono altresì le disposizioni di cui all'art. 6 - Conclusione del contratto.

ART.10 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di Premio previste in presenza di Sinistri e delle regole evolutive previste dalle Condizioni speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Nel caso della garanzia di Responsabilità Civile l'alienante, previa distruzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente deve darne comunicazione alla Società, restituendole il certificato di assicurazione e la Carta verde relativi al veicolo alienato e fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi.

Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: la Società pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tale caso la Società rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui vengano restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale.

Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso - a condizione che siano stati restituiti alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde - il rimborso del Premio netto pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.

ART. 12 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a comunicarlo alla Società restituendole il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in originale.

La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della richiesta; la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Decorsi 360 giorni dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro 12 mesi da tale data si abbia il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

Al momento della sospensione il *Contraente* è tenuto alla corresponsione di un *Diritto di Sospensione* il cui importo è previsto nelle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto; il predetto importo rimane comunque acquisito alla *Società*.

La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di validità del contratto.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per ciclomotori, quadricicli e motoveicoli.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto deve essere chiesta alla *Società*; all'atto della riattivazione il *Premio* viene determinato dalla *Società* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché, in quest'ultimo caso:

- il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto od esportato definitivamente;
- il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Per la garanzia di Responsabilità Civile la formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sospeso sono confermate all'atto della riattivazione purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 30 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni le scadenze delle eventuali rate e dell'annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio pagato* e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla *Società*; il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 30 giorni

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 30 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione; sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio pagato* e non goduto.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

La *Società* tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di *Premio* e delle regole evolutive previste dalle Condizioni speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati o *apposti a riserva* durante la sospensione.

ART. 13 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Società* restituendo-

le il certificato di assicurazione, il contrassegno e la *Carta verde* in originale relativi al veicolo stesso.

Il *Contraente* deve inoltre trasmettere alla *Società*:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori: del certificato di circolazione);
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario* del veicolo distrutto, demolito od esportato.

La *Società* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

Per la garanzia di Responsabilità Civile la formula tariffaria e l'eventuale Condizione speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua da quello della restituzione dei predetti documenti.

Qualora certificato di assicurazione/contrassegno/Carta verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori: del certificato di circolazione).

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua dalla data della sospensione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

Ai sensi del *Codice* in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, del veicolo il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e la *Società* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il *Contraente* deve dare notizia del furto telefonicamente al *Call center LINEA PIU'* - Numero verde 800.448.448 e deve inviare alla *Società* con raccomandata A.R. copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, restituendo, se ancora in suo possesso, il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde*.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

ART. 15 - DENUNCIA DEI SINISTRI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE

L'Assicurato deve dare avviso del *Sinistro* entro tre giorni lavorativi da quello in cui esso si è verificato o ne è venuto a conoscenza, telefonando al Numero Verde 800.448.448 del *Call center LINEA PIU'* e fornendo tutte le informazioni in merito alle modalità di accadimento del medesimo.

Successivamente, l'Assicurato deve spedire con raccomandata A.R. al centro di liquidazione incaricato dalla *Società* di trattare il danno la *Denuncia del Sinistro* da lui sottoscritta e redatta secondo le indicazioni fornite dal *Call center*.

La *Denuncia* deve essere redatta sul modulo "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla *Società*, conforme a quello approvato con Provvedimento ISVAP n° 2136 del 13 dicembre 2002.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. E' esclusa la presentazione in via telematica.

ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La *Società* non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la *Società* lo richieda espressamente.

ART. 17 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La *Società* rilascia al *Contraente* almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto un'Attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente*, se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, alla scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n° 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati o *apposti a riserva* nel *Periodo di osservazione* considerato.

E' legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo la *Società* rilascia al *Contraente* l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

La *Società* non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
- cessazione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell'Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del *Codice Civile*, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima Attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del *Codice Civile*, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà la validità dell'Attestazione stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'Attestazione non è più valida.

ART. 18 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Società* provvedendo alla restituzione quelli da sostituire e provvedendo all'eventuale conguaglio del *Premio*. Nel caso in cui il certificato di assicurazione o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la *Società* rilascia un duplicato su richiesta del *Contraente* ed a sue spese.

Se la perdita del certificato di assicurazione o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il *Contraente* deve inviare alla *Società* la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alla competente Autorità.

ART. 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore, così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice al Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella ove ha sede legale la *Società*.

ART. 20 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

ART. 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Polizza N. 8000700366139

Dati Personali

● Contraente	Zorino Andrea Valentino		
	Codice fiscale _____		
	Domicilio Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
	Telefono 1/1		
Professione Impiegato			
● Proprietario del veicolo	Zorino Andrea Valentino		
	Residenza Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
	Professione Impiegato		
● Conducente	Zorino Andrea Valentino		Professione Impiegato
	Residenza Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
	Patente: Categoria B	N. pa1234567	Rilasciata a Milano il 12/12/1987
	Punti attribuiti alla data di stipulazione del contratto 22		
● Dichiarazioni del Contraente	Percorrenza chilometrica annuale del veicolo 15.000	Parcheggio in garage SI	
	Precedente assicuratore NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA		
	Numero sinistri negli ultimi 4 anni 0		
● Durata del Contratto	Effetto	Scadenza	Scadenza prima rata successiva
	ore 24 del 06/06/2007	ore 24 del 06/06/2008	ore 24 del 06/06/2008
	Rateazione	Tacito rinnovo	
	Annuale	NO	
● Polizza sostituita	Numero _____		
	Targa del veicolo sostituito _____	Telaio del veicolo sostituito _____	
	L'annullamento decorre dall'effetto della presente polizza		

Dati Veicolo

Tipo	Uso	Uso supplementare
Motociclo	Privato	Assente
Targa o Telaio	Tipo targa	Alimentazione
W87969	Definitiva	Benzina
Mese/Anno prima imm.ne	Marca, modello e allestimento	
06/2000	YAMAHA MBK 100	
Gruppo veicoli	Cilindrata	Vincolo
101	125	no

● **Capitale assicurato** per il veicolo, per gli accessori di serie e non di serie e per gli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente installati. Valido per le garanzie: Incendio e Furto Totale e Parziale, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione.

Non Richiesta

● **Valore di listino** del veicolo alla data della prima immatricolazione per le garanzie Kasko e Collisione. Valido per la determinazione del premio.

Non Richiesta

IMPORTANTE

Le chiediamo di

1 firmare questa copia della polizza

2 staccarla dal fascicolo

3 spedirla a Dialogo utilizzando la busta preindirizzata che ha ricevuto in allegato.

Polizza N. **8000700366139**

Dati Personali

● Contraente	Zorino Andrea Valentino		
	Codice fiscale _____		
	Domicilio Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
Telefono 1/1			
Professione Impiegato			
● Proprietario del veicolo	Zorino Andrea Valentino		
	Residenza Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
	Professione Impiegato		
● Conducente	Zorino Andrea Valentino		Professione Impiegato
	Residenza Via C. Baroni, 80 20142 Milano MI		
	Patente: Categoria B	N. pa1234567	Rilasciata a Milano il 12/12/1987
	Punti attribuiti alla data di stipulazione del contratto 22		
● Dichiarazioni del Contraente	Percorrenza chilometrica annuale del veicolo 15.000	Parcheggio in garage SI	
	Precedente assicuratore NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA		
	Numero sinistri negli ultimi 4 anni 0		
● Durata del Contratto	Effetto	Scadenza	Scadenza prima rata successiva
	ore 24 del 06/06/2007	ore 24 del 06/06/2008	ore 24 del 06/06/2008
	Rateazione Annuale	Tacito rinnovo NO	
● Polizza sostituita	Numero _____		
	Targa del veicolo sostituito _____	Telaio del veicolo sostituito _____	
	L'annullamento decorre dall'effetto della presente polizza		

Dati Veicolo

Tipo	Uso	Uso supplementare
Motociclo	Privato	Assente
Targa o Telaio	Tipo targa	Alimentazione
W87969	Definitiva	Benzina
Mese/Anno prima imm.ne	Marca, modello e allestimento	
06/2000	YAMAHA MBK 100	
Gruppo veicoli	Cilindrata	Vincolo
101	125	no

● **Capitale assicurato** per il veicolo, per gli accessori di serie e non di serie e per gli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente installati. Valido per le garanzie: Incendio e Furto Totale e Parziale, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione.

Non Richiesta

● **Valore di listino** del veicolo alla data della prima immatricolazione per le garanzie Kasko e Collisione. Valido per la determinazione del premio.

Non Richiesta

Garanzie

	Massimale per sinistro	Per persona lesa o deceduta	Per danni a cose o animali	Premio Annuo <small>(Escluse le imposte indicate in %)</small>	
● Responsabilità Civile da Circolazione	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ 220,98	12,50%
	Clesse di merito di ass.ne 7	Classe CU 7	Formula tariffaria: Bonus/Malus (Condizione Speciale F) Tariffa: Marca Modello Allestimento Personalizza		
● Tutela Legale				€ 10,67	12,50%
● Incendio e Furto Totale e Parziale				€ 332,76	13,50%
● Eventi Sociopolitici				€ 81,06	13,50%
● Eventi Naturali				€ 54,04	13,50%
● Rottura Cristalli				€ 32,00	13,50%
● Collisione / Kasko					
● Sospensione della Patente di guida	Patente: Categoria B Rilasciata a Milano	Numero nb4587458 il 12/12/1987		€ 88,00	13,50%
● Infortunati Conducente	Somme assicurate per: Morte € 30.000,00 Invalidità permanente € 30.000,00 Indennità giornaliera per ricovero € 30,00			€ 28,30	2,50%

Totale Premio

	Totale premio annuo imposte escluse	Imposte	Totale premio annuo lordo imposte comprese
	€ 220,98	€ 25,00	€ 245,98
● Condizioni e allegati	Sono operanti le condizioni aggiuntive e particolari H M e gli allegati IP NR		
● Premio prima rata	Premio netto R.C. € 220,98	Premio netto altre garanzie € 220,98	Conguaglio favore Dialogo € 220,98
	Imposte € 25,00	Totale favore Dialogo € 245,98	Contributo S.S.N. € 21,00
	Accredito R.C.	Accredito altre garanzie	Conguaglio favore Contraente
	Totale favore Contraente _____		

Le imposte sono comprensive del Contributo Antiracket, ove previsto dalle Norme Vigenti.

Il contratto non prevede tacito rinnovo, quindi l'assicurazione cessa alle 24 del giorno della sua scadenza e non trova applicazione il periodo di mora di cui all'art. 1901, 2° comma, Codice Civile; per assicurare nuovamente il veicolo con Dialogo, il Contraente dovrà stipulare un altro contratto. Il Contraente dichiara che quello indicato in polizza è l'unico proprietario/locatario del veicolo assicurato. Il Contraente riconosce inoltre che i dati e le notizie indicati sul presente contratto sono determinanti per il consenso di Dialogo alla stipula del contratto stesso e dichiara che sono conformi al vero.

Preso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: acconsento

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela,

L'assicurazione è prestata entro i limiti sopra indicati ed in base alle condizioni tutte, generali, speciali e aggiuntive rilasciate a parte; in particolare le condizioni relative alle garanzie di Responsabilità Civile sono quelle riportate nel modello 000000 Ed. 00000, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere e accettare.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di assicurazione e di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

→ Il Contraente

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente condizioni di assicurazione:

- Condizioni valide per tutte le garanzie: art. 1 - Estensione territoriale, art. 2 - Determinazione del premio e comunicazione al Contraente, art. 6 - Decorrenza e durata del contratto, art. 8 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.
- Condizioni per la garanzia di Responsabilità Civile: art. 13 - Esclusioni e rivalsa, art. 15 - Trasferimento della proprietà del veicolo, art. 16 - Sospensione in corso di contratto, Condizione aggiuntiva "X" - Conducente esclusivo.
- Condizioni valide per le garanzie diverse da quella di Responsabilità Civile: art. 2 - Assicurazione per danni al veicolo - Esclusioni, art. 3 - Infortuni del conducente - Esclusioni, art. 2 - Sospensione della patente di

guida - Esclusioni, art. 3 - Tutela legale - Esclusioni, art. 3 - Responsabilità Civile da Incendio - Esclusioni, art. 3 - Sospensione della patente di guida - Obblighi dell'Assicurato, art. 5 - Tutela legale - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile, art. 5 - Assicurazione per danni al veicolo e art. 10 - Infortuni del conducente - Controversie sulla liquidazione dei danni, art. 8 - Tutela legale - Gestione del sinistro, art. 10 - Assicurazione per danni al veicolo e art. 11 - Infortuni del conducente - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

- Condizioni comuni alle garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile: art. 7.1 - Trasferimento della proprietà del veicolo, art. 7.2 - Sospensione in corso di contratto, art. 2 - Estensione territoriale, art. 4 - Esclusioni, art. 5 - Delimitazioni delle garanzie, art. 6 - Obblighi in caso di infortunio.

→ Il Contraente

Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Il presente contratto è stato redatto da Dialogo Assicurazioni il 000000

Si dichiara di avere ricevuto il l'importo totale del premio di prima rata di Euro

Dialogo Assicurazioni S.p.A.

Garanzie

- Responsabilità Civile da Circolazione

Massimale per sinistro	Per persona lesa o deceduta	Per danni a cose o animali	Premio Annuo <small>(Escluse le imposte indicate in %)</small>	
€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ 774.685,35	€ 220,98	12,50%
Clesse di merito di ass.ne 7	Classe CU 7			
Formula tariffaria: Bonus/Malus (Condizione Speciale F) Tariffa: Marca Modello Allestimento Personalizza				
● Tutela Legale			€ 10,67	12,50%
● Incendio e Furto Totale e Parziale			€ 332,76	13,50%
● Eventi Sociopolitici			€ 81,06	13,50%
● Eventi Naturali			€ 54,04	13,50%
● Rottura Cristalli			€ 32,00	13,50%
● Collisione / Kasko				
● Sospensione della Patente di guida			€ 88,00	13,50%
● Infortuni Conducente				
Patente: Categoria B Rilasciata a Milano			Numero nb4587458 il 12/12/1987	
Somme assicurate per: Morte € 30.000,00 Invalidità permanente € 30.000,00 Indennità giornaliera per ricovero € 30,00			€ 28,30	2,50%

Totale Premio

Totale premio annuo imposte escluse	Imposte	Totale premio annuo lordo imposte comprese
€ 220,98	€ 25,00	€ 245,98
● Condizioni e allegati		
Sono operanti le condizioni aggiuntive e particolari H M e gli allegati IP NR		
Premio netto R.C. € 220,98	Premio netto altre garanzie € 220,98	Conguaglio favore Dialogo € 220,98
Imposte € 25,00	Totale favore Dialogo € 245,98	Contributo S.S.N. € 21,00
Accredito R.C.	Accredito altre garanzie	Conguaglio favore Contraente
Totale favore Contraente		
Le imposte sono comprensive del Contributo Antiracket, ove previsto dalle Norme Vigenti.		

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

D) RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ENTE PROPRIETARIO/LOCATARIO O DELLA SOCIETA' PROPRIETARIA/LOCATARIA

Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile - Esclusioni e rivalsa la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locatario:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori: del certificato di circolazione).

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario o la Società Proprietaria/Locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

N) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I DANNI SUBITI DAI TRASPORTATI

La Società, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

X) CONDUCENTE ESCLUSIVO

Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come Conducente esclusivo. Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai Terzi danneggiati.

Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di € 5.000.

La Società non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;

utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità; circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.

H) BONUS/MALUS "DUE RUOTE" PER QUADRICLI ED ALTRI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispon-

denti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,477
2	0,494
3	0,512
4	0,531
5	0,550
6	0,569
7	0,598
8	0,637
9	0,693
10	0,755
11	0,821
12	0,900
13	1,000
14	1,354
15	1,980
16	2,569
17	3,129
18	3,706

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

2.1 DOPO L'ACQUISTO

Se il contratto è relativo a:

- ciclomotore/quadruciclo leggero assicurato per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicolo/quadruciclo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il Contraente consegni un'Attestazione in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) -persona fisica- del veicolo o un suo Familiare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata da DIALOGO e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote";
- della classe di merito CU risultante dall'Attestazione rilasciata da un'altra Impresa o da DIALOGO con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote".

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società copia del certificato di circolazione per ciclomotori/quadrucicli leggeri, copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli/quadrucicli ovvero copia dell'appendice di cessione del contratto precedente. In mancanza di consegna di tali documenti, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

2.2 IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRUCICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto ven-

dita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadruciclo leggero/motoveicolo che venga sostituito da un altro ciclomotore/quadruciclo leggero/motoveicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia -, si procede come segue purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

- nel caso di ciclomotore/quadruciclo leggero/motoveicolo precedentemente assicurato con DIALOGO con formula tariffaria Bonus/Malus "Due Ruote", il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione DIALOGO risultante dalla relativa Attestazione;
- nel caso di ciclomotore/quadruciclo leggero/motoveicolo precedentemente assicurato con DIALOGO con una formula tariffaria diversa oppure presso un'altra Impresa, il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'Attestazione del veicolo precedente.

Queste disposizioni si applicano sempreché l'Attestazione sia in corso di validità e il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'Attestazione del precedente veicolo nel caso in cui il contratto fosse in corso con un'altra Impresa;
- copia della Denuncia di furto rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per ciclomotori/quadrucicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli.

3. VEICOLO GIA' ASSICURATO

3.1 PRESSO ALTRA IMPRESA O PRESSO DIALOGO CON FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "DUE RUOTE"

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società l'originale dell'Attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra Impresa.

Per i ciclomotori /quadrucicli leggeri/motoveicoli già assicurati presso DIALOGO in una formula diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote" oppure presso altra Impresa, il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima Attestazione conseguita.

3.2 ATTESTAZIONE MANCANTE

Se per la stipulazione del contratto la precedente Attestazione è stata inviata via fax, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società l'originale entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In mancanza di consegna di tale documento, la Società procede all'assegnazione del contratto alla classe di merito 18 e chiede al Contraente la relativa integrazione di Premio. Entro 15 giorni dalla data della richiesta il Contraente deve provvedere al pagamento; in alternativa può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della Polizza, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta verde in suo possesso e la Società gli restituisce il Premio netto pagato entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso.

In mancanza di pagamento dell' integrazione del Premio o di recesso dal contratto, la Società in caso di Sinistro eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall' art. 13 delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

3.3 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'Attestazione si riferisca ad una Polizza scaduta da più di cinque anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata, se quest'ultima è stata rilasciata dalla Società;
- alla classe di assegnazione CU indicata sull'Attestazione rilasciata da una diversa Impresa o da DIALOGO con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote".

3.4 ATTESTAZIONE CONSEGNA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in originale in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di successiva stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo assicurato con il contratto scaduto, viene conteggiata sull'ammontare del relativo Premio.

3.5 DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

3.6 VEICOLO ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nel caso in cui sia stato stipulato presso un'altra Impresa.

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni:

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con DIALOGO il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di quello precedente ovvero, se era in corso una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Due Ruote", alla classe di merito 14;
- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso un'altra Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, della copia del precedente contratto temporaneo, o qualora siano trascorsi più di diciotto mesi dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

3.7 VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che

sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il **Contraente** deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. In mancanza di consegna di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

3.8 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'Attestazione è scaduta da più di diciotto mesi il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di assegnazione in base ai Sinistri "osservati"					
Classe di merito di provenienza	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

5. SINISTRO RIAPERTO DOPO L' ELIMINAZIONE COME SENZA SEGUITO

DIALOGO, nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga liquidato - totalmente o parzialmente - e venga stipulato un nuovo contratto con la Società per il veicolo già assicurato con la medesima con Polizza scaduta, assegna il nuovo contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il Sinistro non fosse stato eliminato come senza seguito, con conseguente conguaglio di Premio.

6. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'Attestazione, se quest'ultima è stata rilasciata dalla Società;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 2, se l'Attestazione è stata rilasciata da una diversa Impresa ovvero il contratto fosse in corso presso la Società con una formula tariffaria diversa dal Bonus/malus "Due Ruote".

4. REGOLE EVOLUTIVE

Alla scadenza annuale il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 3 riportata di seguito, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero qualora la Società non abbia provveduto ad apporre una riserva il contratto, anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

tà esercitata la facoltà prevista dal capoverso precedente, deve essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14; qualora tale facoltà non sia stata esercitata il nuovo contratto sarà assegnato alla classe risultante dall'Attestazione. L'Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

9. BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI E MOTOVEICOLI

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del Premio	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,05	1,11	1,18	1,28

La presente Condizione particolare si applica a: Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed Autoveicoli per uso speciale. I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, Mezzi d'opera	B
Autoveicoli per uso speciale ed Autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA 2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il Contraente consegnò un'Attestazione in corso di validità, il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) -persona fisica- del veicolo o un suo Familiare convivente, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata da DIALOGO e relativa ad un contratto in corso con formula ta-

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente alla scadenza del contratto, se il Contraente alla scadenza annuale ha stipulato con la Società un nuovo contratto per l'annualità successiva per il veicolo già assicurato con la Società stessa con la Polizza scaduta, la Società assegna il nuovo contratto alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.

In questo caso la Società non procede ad alcun conguaglio di Premio.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la Società mette a disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.

L) BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE" PER AUTOBUS, AUTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, MACCHINE AGRICOLE, MEZZI D'OPERA E VEICOLI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

- della classe di merito CU risultante dall'Attestazione rilasciata da un'altra Impresa o da DIALOGO con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Grandi Ruote".

A tale fine il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o del certificato di proprietà.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un veicolo che venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà -appartemente allo stesso gruppo veicoli del precedente - o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia -, si procede come segue purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

- nel caso di veicolo precedentemente assicurato con DIALOGO con formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote", il contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione DIALOGO risultante dalla relativa Attestazione;

- nel caso di veicolo precedentemente assicurato con DIALOGO con formula tariffaria diversa ovvero presso un'altra Impresa, il contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata dalla tabella 3 facendo riferimento all'Attestazione del veicolo precedente.

Queste disposizioni si applicano sempreché l'Attestazione sia in corso di validità, il nuovo veicolo appartenga allo stesso gruppo veicoli del precedente e il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

- Il **Contraente** è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
- l'**Attestazione** del veicolo precedente nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra Impresa;
 - copia della **Denuncia** di furto rilasciata dalle competenti Autorità;
 - copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione o il trasferimento di proprietà del veicolo;
 - copia del precedente contratto assicurativo nel caso in cui l'autovettura fosse assicurata presso un'altra Impresa;
 - copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero copia dell'appendice di cessione del contratto precedente.

TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2005)		Numero complessivo di Sinistri (pagati e riservati) risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore (non vanno considerati i Sinistri attribuiti agli anni anteriori al 2005)				
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	Classe:	5	6	7	8	9
2 anni	Classe:	4	6	7	8	9
3 anni	Classe:	3	5	6	7	9
4 anni	Classe:	2	4	6	7	8
5 anni	Classe:	1	3	5	6	8

3.2 PRESSO DIALOGO CON LA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE"

Se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso la Società con la formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote", la classe di merito di assegnazione è quella risultante dall'Attestazione rilasciata dalla Società stessa.

3.3 ATTESTAZIONE MANCANTE

Se per la stipulazione del contratto la precedente **Attestazione** è stata inviata via fax, il **Contraente** è tenuto a consegnare alla Società l'originale con raccomandata A.R. entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di consegna di tale documento, la Società procede all'assegnazione del contratto alla classe di merito 9 e chiede al **Contraente** la relativa integrazione di **Premio**. Entro 15 giorni dalla data della richiesta il **Contraente** deve provvedere al pagamento; in alternativa può comunicare alla Società con raccomandata A.R. il proprio recesso dal contratto, restituendo gli originali della **Polizza**, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della **Carta verde** in suo possesso e la Società gli restituisce il **Premio netto** pagato entro 15 giorni dalla comunicazione del recesso. In mancanza di pagamento dell'integrazione del **Premio** o di recesso dal contratto, la Società in caso di **Sinistro** eserciterà il diritto di rivalsa previsto dall'art. 13 delle Condizioni di assicurazione valide per la garanzia di Responsabilità Civile.

3.4 ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'Attestazione si riferisca ad una **Polizza** scaduta da più di cinque anni, il contratto è assegnato alla classe di merito 9. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che il **Contraente** dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della **Polizza**. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata nell'Attestazione, se il veicolo era già assicurato con la Società nella formula tariffaria Bonus/Malus "Grandi Ruote";

3. VEICOLO GIA' ASSICURATO
3.1 PRESSO ALTRA IMPRESA O PRESSO DIALOGO CON FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS "GRANDI RUOTE"

Il **Contraente** è tenuto a consegnare alla Società l'originale della **Attestazione** rilasciata dal precedente Assicuratore nel caso in cui il contratto fosse in corso presso un'altra Impresa. Se il contratto si riferisce ad un veicolo già assicurato presso un'altra Impresa oppure presso la Società con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Grandi Ruote", la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3. A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei **Sinistri** (pagati e riservati) risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore. Non vengono considerati gli anni anteriori al 2005 ed i **Sinistri** ad essi attribuiti. Vengono considerati i **Sinistri** attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.

- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con la Società con una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus "Grandi Ruote" o con una diversa Impresa.

3.5 ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 9 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in originale ed in data successiva a quella di stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di **Premio** risultante a credito del **Contraente** viene rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di successiva stipulazione di un nuovo contratto per il medesimo veicolo assicurato con il contratto scaduto, viene conteggiata sull'ammontare del relativo **Premio**.

3.6 DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il **Contraente** non consegni una dichiarazione rilasciata per il medesimo veicolo dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di **Sinistri** nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

3.7 VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Il **Contraente** deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nel caso in cui sia stato stipulato presso un'altra Impresa. Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "temporaneo") si applicano le seguenti disposizioni:

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con DIALOGO il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di quello precedente ovvero, se era in corso una formula tariffaria diversa dal Bonus Malus "Grandi Ruote", alla classe di merito 5;

- qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con un'altra Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6.
- Se il precedente contratto di durata inferiore ad un anno è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente** dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione. In assenza di tale dichiarazione, della copia del precedente contratto temporaneo, o qualora siano trascorsi più di dodici mesi dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

3.8 VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente**

TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di Sinistri "osservati"	0	1	2	3	4 o più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	- 1	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4

5. SINISTRO RIAPERTO DOPO L'ELIMINAZIONE COME SENZA SEGUITO

DIALOGO, nel caso in cui un **Sinistro** già eliminato come senza seguito venga liquidato - totalmente o parzialmente - e venga stipulato un nuovo contratto con la Società per il veicolo già assicurato con la medesima con Polizza scaduta, assegna il nuovo contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato se il **Sinistro** non fosse stato eliminato come senza seguito, con conseguente conguaglio di **Premio**.

6. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A DIALOGO I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **Premio** o di fruire delle riduzioni di **Premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a **CONSAP** (per i **Sinistri** liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri **Sinistri**) il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **Sinistri** considerati nel **Periodo di osservazione** precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i **Sinistri** liquidati integralmente e potrà essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza contrattuale.

7. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGUENTE ALLA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo da luogo alla sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, sempreché il **Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario)** sia lo stesso o un suo **Famigliare convivente**. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1. Premessa), il **Periodo di osservazione** non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il **Periodo di osservazione** si interrompe e la relativa classe di merito decade. La **Polizza** relativa al nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 1. Premessa - e per essa inizia a decorrere un nuovo **Periodo di osservazione**.

ente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. In mancanza di consegna di tale dichiarazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

4. REGOLE EVOLUTIVE

Alla scadenza annuale il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 4 riportata di seguito, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel **Periodo di osservazione**, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a **Sinistri** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni il contratto, anche in presenza di **Denuncia** di **Sinistro** o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da **Sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.

Ai fini della compilazione della tabella di Sinistrosità pregressa si tiene conto solamente dei **Sinistri** verificatisi con il nuovo veicolo;

- se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il **Periodo di osservazione** si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla **Tariffa** in vigore al momento della sostituzione. L'Attestazione relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna **Attestazione**, il contratto è assegnato alla classe di merito 5.

8. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una **Franchigia** fissa ed assoluta, il **Contraente** e l'**Assicurato** sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della **Franchigia**. **Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società** conserva il diritto di gestire il **Sinistro** anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della **Franchigia**.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei **Sinistri** il cui importo rientri nei limiti della **Franchigia**, purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società. Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente alla scadenza del contratto, se il **Contraente** alla scadenza annuale ha stipulato con la Società un nuovo contratto per l'annualità successiva per il veicolo già assicurato con la Società stessa con la **Polizza** scaduta, la Società assegna il nuovo contratto alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il **Sinistro** non fosse avvenuto. In questo caso la Società non procede ad alcun conguaglio di **Premio**. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la Società mette a disposizione degli aventi diritto una nuova **Attestazione**.

CLAUSOLE DI VINCOLO CLAUSOLA VALIDA PER VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

1) **Pagamento del Premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing**
 La **Polizza** è vincolata, fino alla data di scadenza del vincolo in essa indicata, a favore dell'Ente Vincolatario che è intestata-

rio del veicolo concesso in *leasing* al *Contraente*; pertanto la *Società* si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dal ricevimento della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente Vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicato in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l'assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

CLAUSOLA VALIDA PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

2) Pagamento del *Premio* per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La *Polizza* è vincolata, fino alla data di scadenza del vincolo in essa indicata, a favore dell'Ente Vincolatario e pertanto la *Società* si obbliga, per la durata della *Polizza* stessa:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente Vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dal ricevimento della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente Vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto;
- d) a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni che regolano l'assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario.

Le istruzioni di seguito riportate non costituiscono pattuizione contrattuale; per le condizioni contrattuali La invitiamo a fare riferimento al testo delle Condizioni Generali di assicurazione riportato nelle pagine precedenti.

■ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà IMMEDIATAMENTE contattare il *Call Center LINEA PIU'* al numero verde 800.448.448 che darà tutte le necessarie istruzioni.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunque avere sempre a bordo:

- carta di circolazione
 - certificato di assicurazione
 - contrassegno di assicurazione
 - *Carta verde* (necessaria per andare all'estero)
 - patente valida valida (controllare periodicamente la scadenza)
 - Modulo Blu "Constatazione amichevole di incidente"
- Premesso che di ogni *Sinistro* deve essere dato avviso telefonico al *Call Center Linea Più*, per ottenere un più rapido risarcimento dei danni è consigliabile:
- presentare la *Denuncia* scritta in modo tempestivo;

- fornire una descrizione dettagliata e completa del *Sinistro*;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- utilizzare il "Modulo Blu".

Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei *Sinistri* previsti da questa *Polizza*.

■ INCIDENTE STRADALE

Per la *Denuncia*:

- utilizzare** il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di *Denuncia* riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Provvedimento ISVAP n° 2136 del 13 dicembre 2002);
- raccogliere** le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente;
- segnalare** gli eventuali interventi da parte delle Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate;
- indicare** il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- inviare** alla *Società* le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità.

Applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Se trova applicazione la procedura di risarcimento diretto (articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005) il danneggiato che si ritiene non responsabile, anche solo parzialmente, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. L'articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione ne esclude la presentazione in via telematica.

Secondo il D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
- h) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- i) l'entità delle lesioni subite;
- j) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- k) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista".

Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Qualora non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'Assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro con le modalità previste dall'articolo 148 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimo minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso è coperto per un massimo superiore a quello minimo.

Cancellazione della targa

Se il proprio veicolo non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà) e degli eventuali "superbolli". Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso alla *Società* insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata annullazione della *Polizza* ed il rimborso del *Premio* non utilizzato.

■ RESPONSABILITA' CIVILE

La *Denuncia* va fatta entro tre giorni (art. 1913 C.C.). Se possibile è meglio anticipare.

Per la *Denuncia*:

- utilizzare il Modulo Blu e compilarlo in tutte le sue parti. In alternativa:
 - descrivere** dettagliatamente il *Sinistro*, indicando:
 - nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
 - numero di *Polizza*
 - numero patente e scadenza validità
 - estremi delle autovetture coinvolte
 - nome, cognome, indirizzo e numero di patente di chi era alla guida del veicolo
 - giorno, luogo e ora dell'incidente
 - generalità dei danneggiati e natura dei danni
 - danni riportati dall'Assicurato
 - generalità di eventuali testimoni
 - descrizione particolareggiata del *Sinistro*;
 - inviare** tempestivamente alla *Società* le eventuali richieste dei danneggiati, i documenti delle Autorità ed ogni altro documento relativo al *Sinistro*.
 - Se l'incidente è molto grave (con lesione alle persone): far precedere la *Denuncia* da un telegramma in cui siano precisati:**
 - giorno e ora dell'incidente
 - sue conseguenze
 - estremi del veicolo
 - generalità dell'Assicurato
 - generalità dei lesionati
- Nel caso in cui il veicolo sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della *Denuncia* al creditore ipotecario o alla *Società* di leasing proprietaria della stessa.

■ IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE

■ CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

■ QUANDO SI APPLICA

In caso di incidente tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati.

■ COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il Modulo Blu, e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato danneggiato.

■ CHE COSA VIENE RISARCITO

- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);

- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

Ricorda di chiedere una copia del Modulo Blu al tuo assicuratore e, per maggiori informazioni sulla sua compilazione, clicca su www.ania.it.

■ PER SAPERNE DI PIU'

Incidente d'auto? A risarcirti ci penserà direttamente il tuo assicuratore. Se non hai causato tu l'incidente o se la colpa è tua solo in parte, rivolgiti al tuo assicuratore una richiesta di risarcimento. Sarà lui e non l'assicuratore di chi ti ha danneggiato ad occuparsi di te e a risarcirti i danni.

■ CHE COSA CAMBIA IN PRATICA?

Per gli incidenti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007, devi presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento alla tua compagnia che, una volta accertata la tua totale o parziale ragione, ti risarcirà i danni.

■ QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

In caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema; se sei assicurato con una compagnia straniera, controlla la sua adesione al risarcimento diretto sul sito www.ania.it). La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano stati coinvolti passeggeri. Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

■ QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO?

- Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
- incidente accaduto all'estero;
 - incidente con più di due veicoli;
 - incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);
 - danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile.

■ LA DENUNCIA DEL SINISTRO: COSA SCRIVERE NEL MODULO BLU DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE?

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il Modulo Blu. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito. Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu devi almeno riportare le seguenti: - targhe dei due veicoli coinvolti; - nomi degli assicurati; - nomi delle compagnie; - descrizione delle modalità dell'incidente; - data dell'incidente; - firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento! Per i danni al veicolo e a cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni anziché 60.

■ LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO - COME PRESENTARLA ALLA COMPAGNIA?

Se ritieni di aver ragione, anche solo parzialmente, aggiungi al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento e presentala alla tua compagnia con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata AR;
- consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo;

- con telegramma o fax;
- via e-mail (se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più immediate (es. operatore telefonico): verificalo con la tua compagnia.

- CHE COSA SCRIVERE NELLA RICHIESTA?

Per agevolarti nella compilazione della richiesta di risarcimento è stato predisposto un fac-simile di puro riferimento (vedi allegato) che potrai liberamente impiegare nei casi più ricorrenti, ferma restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme diverse ed eventualmente contenuti aggiuntivi che si ritengono necessari per descrivere meglio il danno subito. La tua compagnia ti fornirà i chiarimenti di cui avrai bisogno e ti chiederà le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione del danno.

LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA: COSA PUOI FARE SE NON SEI D'ACCORDO?

Se hai ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia ti comunicherà un'offerta di risarcimento. Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la compagnia deve risponderti:

- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di Modulo Blu a doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui

non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una tua responsabilità totale). Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia ti chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi fino a quando non avrai inviato i dati mancanti. Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia ti comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e, a seconda dei casi, invierà la tua richiesta all'altra compagnia rc auto coinvolta, se nota, o ti inviterà a rivolgerti ad altra compagnia. Se tu non sei d'accordo con la comunicazione della compagnia rispetto al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, potrai sempre far valere i tuoi diritti esercitando l'azione legale nei suoi confronti.

Ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.

Tieni presente comunque che per ogni tua insoddisfazione rispetto al servizio fornito dalla tua compagnia puoi reclamare rivolgendoti alla struttura d'impresa indicata nella nota informativa pre-contrattuale o sul sito web della compagnia stessa. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto all'azione legale, puoi ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori. Una procedura gratuita e non vincolante, in cui avrai l'aiuto delle Associazioni dei consumatori aderenti all'iniziativa, per risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15.000 euro. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione collegati al sito www.ania.it entrando nella sezione consumatori o telefonando allo Sportello Auto al numero 02-7764444.

ENTRO QUANDO AVVIENE IL RIMBORSO?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

SEZIONE 1 – Intestazione della richiesta di risarcimento danni da presentare alla propria compagnia di assicurazione

Spett. Assicurazione
 Via
 Città
 Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del / / in località targa del danneggiato
 targa della controparte

SEZIONE 2 – Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale)
 proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato
 e assicurato con la Compagnia , chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza
 località

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello)
 targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia
 con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del conducente)
 Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

(da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità) Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo
 codice fiscale , tel , che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia) Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo: via
 (località) tel

Firma

SEZIONE 3 – Contenuto della richiesta per danni alla persona del conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a
 (codice fiscale) in qualità di conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa)
 e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento
 del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie
 ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- a. età al momento del sinistro
- b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- d. attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
 (in caso di visita da parte di proprio medico legale) La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata
 nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni

Firma

SEZIONE 4 – Allegati alla richiesta di risarcimento

MODULO BLU (Modulo di constatazione amichevole – denuncia di sinistro)

Dialogo Assicurazioni S.p.A.

Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano



www.dialogo.it

DIALOGO ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede Legale: 20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 - Capitale sociale € 8.831.774,00 int. vers.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00213390750 -
Partita I.V.A. 09568890157 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65R.
D.L. 29-4-1923 n.966 Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.

GRUPPO
FONDIARIA SAI

